



Ministero della transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n. 132 del 23 luglio 2021

Progetto:	<p><i>Parere Tecnico</i></p> <p>Su Osservazioni critiche, ai sensi dell'art. 10-bis, l. n. 241/1990, in merito al parere n. 96 del 17.05.2021 della Commissione tecnica VIA-VAS e al conseguente “preavviso di rigetto” dell’istanza di VIA per la realizzazione dell’Impianto idroelettrico Budriesse</p> <p>ID_VIP: 4672 - 2</p>
Proponente:	<p>VIS Energia s.r.l.</p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Ricordata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il d. lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante "*Norme in materia ambientale*" e ss. mm. ii. e ss.mm.ii.;

- i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

n. 342 del 13 dicembre 2017 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi, Commissione) e del Comitato Tecnico Istruttorio e in particolare l'art.5, comma 2, lettera e);

n. 241 del 20 agosto 2019 e n. 7 del 10 gennaio 2020 di nomina dei Componenti della Commissione, del Presidente e dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS come modificati con Decreto n. 238 del 24 novembre 2020;

PREMESSO che:

- con parere n. 96 del 2021 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) si è ***espressa negativamente*** in merito al "**progetto di realizzazione dell'Impianto idroelettrico Budriesse**" presentato da VIS Energia s.r.l. (d'ora innanzi, proponente);

- sulla base delle motivazioni rappresentate nel suddetto parere negativo, la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo - Divisione V – Sistemi Di Valutazione Ambientale (d'ora innanzi Divisione) ha comunicato al proponente il c.d. preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

- a seguito del recepimento del parere negativo n. 96 del 2021 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS la Società VIS Energia srl, con nota del 07/07/2021, acquisita al prot. n. 75371/MATTM del 12/07/2021, ha inviato proprie osservazioni;

- la Divisione, con nota prot. MATTM/77279 del 15 luglio 2021, acquisita al prot. CTVA/3697 del 16 luglio 2021, nell'inviare la documentazione tecnica allegata alle osservazioni trasmesse con le suddette note, ha chiesto alla scrivente Commissione "*di valutare i contenuti della suddetta documentazione rispetto a quanto già espresso con il parere n. 96 del 17/05/2021*";

RILEVATO che relativamente alla richiesta di valutazione di cui trattasi "*progetto di un impianto idroelettrico per l'utilizzo della portata del fiume Adda, derivata in sponda destra (lodigiana), poco a monte della sua confluenza con il Po, per lo sfruttamento di una porta massima di di 120 m³/s con salto nominale di 3,00 m, con potenza installata di 4.500 kVA*" il presente parere ha per oggetto l'esame della seguente documentazione acquisita al fine di fornire riscontro a quanto richiesto dalla Direzione:

- ✓ Osservazioni 7 luglio 2021 al preavviso di rigetto;
- ✓ Parere negativo n. 96 del 2021

CONSIDERATO che:

- sulla base di quanto riportato nel documento *“Osservazioni al preavviso di rigetto **deve considerarsi quanto segue:***

Osservazione 1 “il parere ISPRA”

“il parere istruttorio ISPRA assume connotazioni prescrittive avendo individuato le criticità nella prospettiva di dare corso alla stesura di prescrizioni/raccomandazioni”

L'assunto di parte proponente che la Commissione fosse vincolata a trasferire in prescrizioni il contenuto dei rilievi critici contenuti nell'istruttoria ISPRA non trova un fondamento giuridico né logico, atteso che la Commissione è chiamata ad una valutazione globale del materiale istruttorio, del quale il parere ISPRA costituisce solo parte, gravando sulla stessa Commissione sia l'onere di sottoporre a valutazione i singoli rilievi, sia quello ulteriore, e decisivo, di operare la citata valutazione globale, onde addivenire ad un parere che tenga conto delle varie osservazioni e rilievi raccolti in corso di procedimento.

Osservazione 2 “Piano di Utilizzo Terre e rocce da scavo”

Si sostiene che

2.1 *“le osservazioni pervenute possono essere superate tramite una adeguata rielaborazione del Piano”*

2.2 *“analogamente per quanto riguarda la documentazione richiesta che potrebbe trovare soluzione tramite la apposizione di condizioni ambientali contenute nel provvedimento autorizzativo”*

La semplice lettura del contenuto della Osservazione n. 2 rileva una carenza totale motivazionale, atteso che non si rilevano critiche ai passaggi del parere oggetto di osservazioni, bensì asserzioni alternative prive di supporto logico.

Più in particolare si ammettono le carenze del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo (così dando supporto al parere oggetto al contrario di critica), proponendo una sua adeguata rielaborazione.

Per quanto attiene alla documentazione risultata carente, non si contesta il dato oggettivo, ma si sostiene la possibilità di demandare ad una fase successiva (approvazione del progetto definitivo), senza potere pertanto introdurre elementi critici al portato motivazionale del parere oggetto di valutazione.

Osservazione 3 “livello di dettaglio dei progetti e dei piani”

Si sostiene, con riferimento alla progettazione della conca in navigazione di sinistra, che i relativi profili potrebbero demandarsi alla progettazione esecutiva

Anche in questo caso l'osservazione si mostra meramente assertiva, non dando ragione delle motivazioni per le quali, contrariamente a quanto ritenuto nel parere, *"i dettagli esecutivi non avrebbe a che vedere con l'impatto ambientale del progetto in questa fase"*.

Anche in questo caso la soluzione per il superamento dei rilievi critici viene individuata in prescrizioni da fare scattare solo in momenti successivi, ma senza dare ragione dei motivi per i quali se ne potrebbe fare a meno nella fase valutativa oggetto di critica.

Osservazione 4 "il parere del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile"

Si sostiene che *"le osservazioni tecniche ivi rese ... non configurano di per sé delle criticità ambientali"*

Anche su questo punto, che si tratta per completezza espositiva, va rimarcato che non è fornita la ragione di tale diversa valutazione, risolvendosi l'Osservazione in una mera affermazione contraria, privo del connotato che deve caratterizzare le osservazioni critiche al preavviso di rigetto.

Osservazioni 5 "vizi del parere della Regione Lombardia"

Si sostiene che *"il parere approvato dalla Giunta regionale il 10 maggio 2021 non terrebbe conto delle integrazioni prodotte tra il 2016 ed il 2017"*

In merito va rilevato che il parere della Regione Lombardia evidenziava la sostanziale analogia del progetto in esame con quello presentato a corredo di una precedente istanza, con ID-VIP 3046; sottolineando che nel corso della nuova istruttoria, e sulla base della valutazioni espresse dalla Commissione VIA regionale (CVIA), con nota T1.42311 del 25/10/2019 era stata chiesta una serie di integrazioni e chiarimenti, per poi dovere prendere atto che il progetto in esame non aveva dato adeguato riscontro alle osservazioni e ai rilievi formulati - sia da Regione Lombardia che da altri soggetti e amministrazioni interessati - nel corso tanto della precedente procedura di VIA quanto nelle richieste di integrazioni avanzate nella procedura in corso (e successive alle richiamate, dal proponente, integrazioni del 2016/2017).

Conclusivamente va premesso che il cd preavviso di diniego ha la funzione di instaurare un contraddittorio con il destinatario del provvedimento finale di diniego, prima che questo venga adottato, con il fine di acquisire informazioni che siano utili alla emanazione dell'atto finale, così anticipando richieste che potrebbero essere avanzate dal privato stesso nella successiva fase giurisdizionale o contenziosa.

In considerazione di ciò e di quanto analiticamente sopra esposto, va ritenuto che le Osservazioni del proponente al parere negativo n.96 del 2021 non contengano motivazioni idonee a sottoporre a nuova valutazione il materiale istruttorio posto a base del citato

parere, mostrandosi per larga parte come affermazioni prive di critica ai passaggi motivazionali del parere nonché di argomenti validi a sostegno delle diverse soluzioni indicate nelle stesse osservazioni, non utili, pertanto, a perseguire i ciati fini della procedura ex art. 10 bis legge 241/1990

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

Non sussistono le condizioni per sottoporre a nuova valutazione il materiale prodotto nell'ambito del procedimento per la realizzazione di un "progetto di realizzazione dell'Impianto idroelettrico Budriesse", instaurato dalla società VIS Energia srl, ID 4672 oggetto di parere negativo della CTVIA n. 96 del 17.05.2021.

Il Presidente della Commissione

Cons. Massimiliano Atelli